

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LORENZA BULLO

Seduta del 04/06/2025

FATTO

La parte ricorrente espone di aver concluso in data 5.09.2019 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, finanziamento da rimborsare in 120 rate di euro 264,00 ciascuna – decorrenti dal 1.11.2019 - per complessivi euro 31.680,00 (TAN contrattuale 4,75%).

Il finanziamento veniva estinto anticipatamente ad ottobre 2023 *in corrispondenza della scadenza della rata n. 48* sulla base di conforme conteggio estintivo.

Previo infruttuoso esperimento della fase di reclamo, la parte ricorrente chiede che l'Arbitro condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB per una somma complessiva, calcolata con il criterio di proporzionalità lineare, di euro **1621,34** (parte per provvigioni intermediario del credito, parte per commissioni di attivazione), oltre agli interessi legali.

L'intermediario convenuto contro deduce ed eccepisce quanto segue:

- A) *in via preliminare*, domanda la sospensione del presente procedimento in quanto il GdP di XY, nella causa promossa dal medesimo intermediario con oggetto analogo a quello della presente vertenza, con ordinanza del 12/10/2024 ha ritenuto di sospendere il relativo giudizio rimettendo la questione dell'interpretazione dell'Art. 16 della direttiva

2008/48 innanzi alla Corte di giustizia Europea; la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia Europea, con l'indicazione delle questioni pregiudiziali ritenute rilevanti è poi avvenuta in data 27/1/2025;

B) in via subordinata e nel merito deduce quanto segue:

- il finanziamento è stato estinto a fronte di n. 48 rate saldate per un piano di ammortamento che ne prevedeva n. 120;
- il contratto e il modulo SECCI sono chiari nello stabilire che maturano nel corso del tempo soltanto le “*commissioni di gestione*” e i “*costi di incasso rata*”, rimanendo, invece, a carico della cliente le “*commissioni di attivazione*”, le “*provvigioni per l’intermediario del credito*” e l’imposta di bollo, in quanto oneri che maturano interamente al momento della sottoscrizione del contratto;
- al momento dell’estinzione sono state quindi ristorate a favore della cliente le sole *commissioni di gestione* per euro 180,00;
- nessun rimborso è stato effettuato per le “*commissioni di attivazione*”, trattandosi di costi aventi natura *up front*;
- le “*commissioni di intermediazione*” remunerano un’attività svolta – sino all’erogazione del prestito - dall’intermediario del credito a cui il cliente si è liberamente e discrezionalmente rivolto. L’intermediario ha trattenuto l’importo corrispondendolo poi all’agente, sicché non è il reale *acciipients* di tale importo e difetta di legittimazione passiva in relazione alla domanda della cliente;
- la ripetibilità dei costi ex art. 125 sexies TUB è condizionata dal fatto che tali costi siano dovuti dal cliente per ottenere il finanziamento: non sono costi dovuti quelli frutto di una libera scelta del cliente;
- le disposizioni di trasparenza emanate dalla Banca d’Italia sono ancora vigenti ed immediatamente applicabili agli intermediari e ancora ora prevedono, in caso di estinzione anticipata, la rimborsabilità pro quota dei soli costi *recurring*, escludendo il riconoscimento dei costi *up front*;
- nel caso in specie, l’intermediario si è uniformato alle Istruzioni e alle Disposizioni di cui alle norme primarie (art. 125 sexies TUB e art. 6 DPR 180/1950) e secondarie (Istruzioni della Banca d’Italia);
- ammettere la ripetizione dei costi di intermediazione nei confronti di soggetto diverso dal reale accipiens configgerebbe con i principi dell’indebito oggettivo ex 2033 cc.

L’intermediario convenuto chiede, pertanto, **a) in via principale**, vista la rilevanza della materia trattata, la sospensione del presente procedimento *sino a definizione del giudizio (analogo per materia) pendente presso il GdP della città XY, RG ****, giudizio a sua volta sospeso in attesa della decisione della Corte di giustizia Europea; **b) in subordine**, il rigetto *in toto* del ricorso per infondatezza delle pretese avanzate, stante la congruità e la legittimità dei rimborsi già effettuati dal medesimo convenuto in sede di conteggio estintivo.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, estinzione dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

In via preliminare il Collegio è tenuto ad affrontare la richiesta di sospensione del procedimento avanzata dall'intermediario a seguito del sotto specificato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48. In particolare, alla CGUE è stata rimessa la *questione interpretativa dell'art. 16 della direttiva 2008/48* alla luce del supposto *contrasto* tra le note pronunce "Lexitor" e "Unicredit Bank Austria", al fine di precisare quali siano i costi che devono essere oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Al riguardo, l'intermediario ha prodotto l'ordinanza del Giudice di Pace di XY nella procedura RG ***, ordinanza datata 12/10/2024 con la quale detto Giudice ha disposto la sospensione del giudizio e la rimessione alla CGUE della questione interpretativa sopra citata (poi avvenuta in data 27/1/2025). L'intermediario allega altresì l'ordinanza del Giudice di Pace di ZZ che, *dovendo decidere su un caso analogo*, ha parimenti sospeso il giudizio, con ordinanza del 17/2/2025.

Sul punto il Collegio rileva quanto segue: **a)** in generale, il rinvio pregiudiziale ex art 267 TFUE obbliga il giudice a *quo che lo ha sollevato* a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, ma l'ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale – o *extragiudiziario, come nel caso di specie – dinanzi al quale penda una analoga fattispecie*; **b)** nello specifico, le Disposizioni ABF(cfr. sez. VI, par. 2) prevedono la sospensione del procedimento solo in specifiche ipotesi, tra le quali non rientra la fattispecie in oggetto.

In punto di sospensione, le Disposizioni ABF prevedono infatti che: "Il termine di 90 giorni può essere prorogato per un periodo complessivamente non superiore a 90 giorni se la controversia riveste carattere di particolare complessità. Rientrano tra gli indici di particolare complessità, tra l'altro, la specificità della materia trattata, la rimessione del ricorso, o di altro ricorso pendente sulla stessa questione, al Collegio di coordinamento o la richiesta da parte del Collegio (incluso il Collegio di coordinamento) di ulteriori elementi istruttori alle parti".

Con riferimento poi all'ipotesi litispendenza, le Disposizioni ABF alla Sez. I, par 4, stabiliscono che "Non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria, salvo quanto previsto dall'art. 5, commi 1-bis e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28". Il Collegio rileva tuttavia che, nel caso di specie, non si verte neppure in un'ipotesi di litispendenza in senso proprio, in quanto non vi è identità di parti tra i due procedimenti.

Tanto premesso, si osserva comunque che, secondo le Disposizioni ABF, al verificarsi di un'ipotesi di litispendenza (assente nel caso in esame per quanto sopra esposto), la conseguenza non che ne deriva non è la sospensione del procedimento come richiesto dal ricorrente, bensì *l'inammissibilità del ricorso*. In tal senso il Collegio si richiama al principio di diritto espresso dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 2460 del

14/03/2023: “ove sia pendente un giudizio amministrativo inerente la legittimità del provvedimento dell’AGCM, rilevante per la risoluzione della controversia, il ricorso deve ritenersi inammissibile”.

È peraltro, orientamento già accolto da altri Collegi (v. Collegio di Torino, cfr. ricorso n. 2213593/24, nonché dal presente Collegio, decisione n. 2425/2025) che – in controversie analoghe instaurate nei confronti del medesimo intermediario nell’ambito delle quali quest’ultimo ha sollevato identica richiesta di sospensione del procedimento, il Collegio ha sempre rigettato detta richiesta di sospensione per assenza dei presupposti tipici previsti al riguardo dalle Disposizioni ABF, decidendo nel merito il ricorso dal momento che è altresì preclusa una declaratoria di inammissibilità al riguardo non vertendosi in una ipotesi di litispendenza in senso tecnico.

Respinta come sopra la domanda di sospensione del presente procedimento, il Collegio procede pertanto ad esaminare nel merito il ricorso.

Con la riformulazione dell’art. 125sexies del TUB, ad opera della l. n. 106 del 23/07/2021, entrata in vigore il 25/07/2021 il legislatore italiano aveva inteso adeguarsi alla indicazione dei Giudici della Corte di Giustizia Europea (c.d. Sentenza Lexitor del 2019), stabilendo l’obbligo del rimborso di tutti i costi del credito (fatta eccezione per l’imposta di bollo) e così superando la distinzione tra i costi istantanei, non rimborsabili, e i costi soggetti a maturazione nel tempo, rimborsabili; il novellato art. 125 sexies del TUB, tuttavia, per espressa previsione in esso inserita, stabiliva però che il rimborso di tutti i costi del credito, senza alcuna distinzione di sorta tra quelli soggetti a maturazione nel tempo (c.d. *recurring*) e quelli non soggetti a maturazione nel tempo (c.d. *up front*), costituiva obbligo solo per i contratti stipulati successivamente alla novella, mentre per i contratti stipulati in precedenza (come il contratto in oggetto) prevedeva espressamente l’applicazione dell’art. 125 sexies del TUB nella sua antecedente formulazione, nonché l’applicazione delle norme secondarie emesse tempo per tempo a corollario; il Collegio di Coordinamento ABF, con decisione n. 21676 del 15/10/2021 aveva confermato che le nuove prescrizioni legislative, adeguatrici dell’ordinamento nazionale alla Sentenza Lexitor del 2019, si applicavano ai soli contratti stipulati a far data dall’entrata in vigore della legge n. 106/2021 e ciò anche nel rispetto di inderogabili principi generali di diritto, quali la certezza del diritto, il legittimo affidamento e l’irretroattività delle nuove disposizioni legislative.

Successivamente è però intervenuta la sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l’art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021 (Decreto sostegni bis) conv. con l. 106/2021 nella parte in cui, in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti relativi a contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, limitava il diritto del consumatore a ottenere la riduzione del costo totale del credito ai costi *recurring*, escludendo quelli *up front*.

A seguito della richiamata sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, anche per i contratti di finanziamento come quello in oggetto, sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova dunque applicazione, ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, l’originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

Al riguardo, è orientamento condiviso tra i Collegi quello di voler assicurare continuità all’orientamento già stabilito con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza 263/22 della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza “Lexitor”, e alle valutazioni già condivise tra gli

stessi Collegi. Conseguentemente il quadro regolatorio vigente e applicabile ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125 sexies TUB, è il seguente, a prescindere dalla data di sottoscrizione del finanziamento:

- per i costi *recurring*, criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio di rimborso diverso);
- per quelli *up front, in assenza di una diversa previsione pattizia*, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Relativamente alle *imposte e oneri erariali*, è orientamento condiviso tra i Collegi (oggi peraltro ribadito anche dal legislatore) che essi costituiscono voci di costo non retrocedibili in quanto si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi; si aggiunga che la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella del recesso del cliente, per la quale l'art. 125 ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Restano fermi i già noti principi espressi dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda, domanda presente nel caso di specie sia pure senza precisazione della decorrenza; v. C. di Coordinamento 5304/2013) e di non ristorabilità delle spese legali attesa la natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto.

Ciò premesso, codesto Collegio ritiene che, ai fini della soluzione del caso in esame, il contesto come sopra delineato non appare modificato dalla recente entrata in vigore del D.L. n.104/2023, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136 che, all'art. 27- rubricato “*Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo*”, così recita: “1. All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «*Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte*”.

Applicando, pertanto, al caso in esame i criteri di rimborso come sopra delineati a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale, criteri confermati, per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, anche dal nuovo art.11 octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall'art. 27 D.L. n. 104/2023 (L. conv. n. 136/2023), risulta quanto segue:

-la voce *Commissioni di attivazione* (avente natura c.d. *up front* per orientamenti uniformi dei Collegi) quantificata da contratto in complessivi euro 823,68 e mai rimborsata dall'intermediario stante il testo del contratto all'epoca sottoscritto, vanno invece rimborsate secondo il criterio della curva degli interessi e quindi per euro **316,37** e non nella (maggior) somma quantificata dal ricorrente applicando il criterio del *pro rata temporis*;

- la voce *provvigioni intermediario del credito* (avente natura c.d. *up front* in quanto riferita ad attività di agente in attività finanziaria), voce quantificata da contratto in complessivi



euro 1837,44 e mai rimborsata dall'intermediario stante il testo del contratto all'epoca sottoscritto, va invece rimborsata secondo il *criterio della curva degli interessi* e quindi per euro **705,76** e non nella maggior somma quantificata dal ricorrente applicando il criterio del *pro rata temporis*.

Con riguardo alla suddetta voce *Commissioni per l'intermediario del credito*, il Collegio osserva che è orientamento costante dell'ABF quello secondo cui l'intermediario è tenuto al rimborso di tutti i costi in caso di estinzione anticipata, sicché anche per questa voce sussiste la piena legittimazione passiva in capo a quest'ultimo; il Collegio ritiene pertanto di non poter accogliere la relativa eccezione in tal senso formulata dalla parte convenuta per questa specifica voce.

Al riguardo, il presente Collegio ritiene di respingere la suddetta specifica eccezione sulla base del principio già accolto anche da altri Collegi (v. Collegio Torino, decisione n. 10337/2020, Collegio di Napoli, decisione n. 7257/2023, Collegio di Milano, decisione n. 12405/2023, Collegio di Bari, decisione n. 6852/2023), nonché dal presente Collegio con la decisione n. 11202/2023: il riferimento è al principio secondo il quale, come si ricava anche sentenza della Corte di Giustizia Europea (c.d. sentenza Lexitor dell'11 settembre 2019), non assume rilevanza la destinazione finale dell'importo pagato dal cliente, in quanto *"il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"* del quale il soggetto concedente il credito è a conoscenza (art. 3, lett. g) dir. 2008/48/CE).

Risulta invece correttamente rimborsata per euro 180,00 secondo il criterio del *pro rata temporis*, in sede di conteggio estintivo, la voce di costo “*commissioni di gestione*”, voce quantificata in contratto in complessivi euro 300,00, voce avente natura c.d. *recurring* in quanto soggetta a maturazione nel tempo.

Si riporta di seguito la tabella elaborata alla luce degli elementi agli atti della procedura e sulla base degli orientamenti condivisi tra i Collegi:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	4,75%					
Denominazione		% rapportata al TAN	38,41%					
<i>Commissioni di attivazione</i>		823,68 €	Up front	316,37 €				316,37 €
<i>Commissioni di gestione</i>		300,00 €	Recurring	180,00 €		180,00 €		0,00 €
<i>Provvigioni dell'intermediario del credito</i>		1.837,44 €	Up front	705,76 €				705,76 €
		0,00 €		0,00 €				0,00 €
		0,00 €		0,00 €				0,00 €
		0,00 €		0,00 €				0,00 €
		0,00 €		0,00 €				0,00 €
		0,00 €		0,00 €				0,00 €
		0,00 €		0,00 €				0,00 €
		0,00 €		0,00 €				0,00 €
		0,00 €		0,00 €				0,00 €
		0,00 €		0,00 €				0,00 €
Totale								1.022,13 €

Alla luce di quanto sopra esposto, il totale che l'intermediario deve rimborsare al ricorrente ammonta ad euro 1022,00, tenuto conto dell'arrotondamento all'unità di euro, ai sensi della normativa applicabile, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 7480 del 30 luglio 2025

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 1.022,00 (milleventidue/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
CHIARA TENELLA SILLANI